

# Lavoro accessorio nel commercio servizi e turismo: i chiarimenti Inps

Francesco Ernandes *Consulente del lavoro in Roma*

*L'Inps ha fornito le indicazioni riguardanti la piena operatività all'utilizzo dei buoni lavoro cd. voucher, previsti dalla legge Biagi per attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, «anche» nei settori del commercio del turismo e dei servizi*

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (art. 22) ha modificato la disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio previsto dal Dlgs n. 276/2003 (artt. 70-73) estendendone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) eliminando quindi il limite all'utilizzo previsto per soggetti «giovani studenti» e pensionati.

L'Inps, con circolare n. 94 del 27 ottobre 2008, aveva disciplinato con nuove modalità il lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura; ciò avveniva al termine della fase sperimentale «positiva» prevista per la vendemmia 2008 dal Welfare (l'Inps aveva diffuso a riguardo le regole operative con circ. n. 81/2008), rendendo pienamente operativo il sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio a partire dal settore agricolo prevedendone quindi l'applicabilità anche ad altre attività previste dall'art. 22 del Dl n. 112/2008, convertito in legge il 6 agosto 2008, n. 133.

## **Le altre attività previste dall'art. 22 del Dl n. 112/2008**

Lavori domestici; lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; attività agricole di carattere stagionale; impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

L'Istituto aveva reso quindi pienamente operativo per tutte le attività agricole di carattere stagionale il sistema dei buoni lavoro (voucher) già a decorrere dal 27 ottobre 2008; soggetti interessati in tale

ambito risultavano essere pensionati e giovani/studenti (con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto di ogni ordine e grado) o la generalità dei lavoratori che svolgevano attività agricole stagionali in favore di aziende agricole in regime di esonero Iva aventi cioè un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro. L'Inps stabiliva in quell'occasione (così come previsto per la vendemmia) due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale e quindi di utilizzo del buono lavoro (voucher telematico o cartaceo).

**Ultime precisazioni Inail per il settore agricolo** - L'Inail con nota del 2 dicembre 2008 afferma che, per quanto riguarda le prestazioni di tipo accessorio in agricoltura, in caso di infortunio o malattia professionale risultano tutelati tutti i casi di infortunio e malattia professionale, prendendo a riferimento alcuni articoli del Tu (Dpr n. 1124 del 30.6.1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). L'Inail sostiene inoltre con la nota che l'obbligo di trasmissione della denuncia di infortunio ricade sul datore di lavoro/committente (in linea con quanto previsto dall'art. 53 del Tu) e che il lavoratore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 52 del Tu; il datore di lavoro/committente è comunque esonerato, a detta dell'Istituto, dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro alle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 Tu. Per quanto concerne la determinazione della misura delle prestazioni economiche, L'Inail afferma nella nota che la retribuzione da prendere a base è quella pari al minimale di rendita di cui al comma 3 dell'art. 116 Tu, attualmente pari a 13.899,90 euro; dividendo questo importo per 300 si otterrà l'imponibile giornaliero per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea, pari a 46,33 euro.

Nella nota interna l'Istituto raccomanda agli operatori di sede la massima attenzione nella individuazione di tale particolare figura di lavoratori ed in particolare nel caso di denuncia di infortunio agricolo, qualora dalla stessa (v. ad esempio i campi relativi a «professione o mestiere» del La-

voratore, se trattasi di «azienda agricola», i «dati retributivi») non fosse desumibile la tipologia di lavoratore, gli operatori dovranno attivarsi contattando il datore di lavoro o l'infortunato; in caso di accertamento della ricorrenza si procederà attribuendo la nuova codifica relativa alla qualifica assicurativa «prestatore di lavoro occasionale di tipo accessorio», inserendone la base retributiva.

## Voucher «anche» per il Commercio

L'Istituto, con la recente circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, illustra le regole e le modalità operative di utilizzo dei buoni lavoro o voucher per attività di lavoro occasionale di tipo accessorio *anche nei settori del commercio del turismo e dei servizi*, confermando le istruzioni diffuse in precedenza per il settore agricolo (circolari n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008) riproponendo sia l'utilizzo del cd. «voucher telematico» sia quello del buono cartaceo e fornendo altresì *nuovi* chiarimenti in merito al suo utilizzo nell'ambito *dell'impresa familiare* nel settore terziario.

## Buoni lavoro

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro. L'Istituto prevede che saranno resi disponibili anche carnet o buoni «multipli», del valore di 50 euro, equivalenti a cinque buoni non separabili. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (convenzionalmente stabilita dall'art. 72, comma 4, del Dlgs n. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'Inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono «multiplo» da 50 euro è pari a 37,50 euro. Ogni buono-voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell'Inail che il contributo Inps, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore; ove non presente una posizione, questa sarà aperta d'ufficio dall'Istituto. Ricordiamo che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di occupazione o disoccupazione.

## Soggetti coinvolti

L'Inps conferma che l'utilizzo dei voucher può trovare ampia applicazione da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese e per qualunque tipologia di attività lavorativa con riferimento inoltre a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzio-

ne di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; previsto inoltre l'utilizzo anche da parte di imprese familiari (ma con limite di 10 mila euro annui).

## Destinatari

**Giovani/Studenti** - I giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi, presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (ma, attenzione, *limitatamente a periodi di vacanza* imminenti come quelli natalizi) risultano essere tra i soggetti maggiormente interessati dalla nuova circolare. L'Istituto, per la individuazione dei «periodi di vacanza», fa esplicito richiamo a quanto già precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005; in particolare le «vacanze natalizie» includono il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; le «vacanze pasquali» vanno dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; le «vacanze estive» comprendono i giorni dal 1° giugno al 30 settembre.

Periodi di vacanza (fonte Ministero del lavoro, 3 febbraio 2005, n. 4)	
Vacanze natalizie	Periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio (già attivo)
Vacanze pasquali	Il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo
Vacanze estive	Giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre

L'Inps tiene a precisare che tale categoria di lavoratori eventualmente utilizzabile di giovani studenti potrà prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia (anche a carattere non familiare) e in ogni settore produttivo compreso il commercio, il turismo e i servizi.

**Impresa familiare** - L'Inps sostiene nella circolare per le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi che sarà in ogni caso possibile fare ricorso al sistema dei voucher secondo il regime contributivo e assicurativo ridotto (per tutte le altre fattispecie citate nelle lettere *b), d), e), h)* dell'articolo 70 del Dlgs n. 276/2003); *resta confermato a detta dell'Istituto, comunque, il tetto dei 10 mila euro annui* stabilito al comma 3 dell'articolo 70. In sintesi, nel caso in cui l'impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, fa uso (*nel limite dei 10 mila euro annui*) di giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla

lettera e dell'articolo 70) troverà applicazione il regime con *aliquota contributiva del 13%* da versare alla gestione separata, e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70 cui fa specifico - ed esclusivo - riferimento il comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276/2003.

### **Modalità operative**

L'Istituto conferma le procedure attualmente in atto e previste per il rilascio dei voucher in agricoltura: un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (cd. voucher telematico) ed un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei.

### **Modalità telematica**

**Prestatori - Accredimento anagrafico** - Coloro i quali sono interessati ad effettuare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per i settori commercio, turismo e servizi possono utilizzare vari mezzi per effettuare il proprio accredito anagrafico presso il sistema Inps per la gestione delle proprie posizioni contributive individuali: tramite *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164); via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi OnLine per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella *home page* del sito; presso le sedi Inps; presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell'art. 1, lett. g) del Dlgs n. 297/2002, che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. Successivamente all'avvenuto accredito anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/lavoratore la carta magnetica (*Inps card*), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite; la carta è ricaricabile e con funzioni di bancomat ed informativo

**Committenti - Registrazione** - I committenti che intendono utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del Dl n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 possono farlo: tramite *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi Arca dell'Inps; via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi OnLine per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi Inps e già provvisti di Pin; presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi Inps); tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

**Committente - Richiesta voucher** - Il committente, al termine della registrazione, potrà quindi ricorrere alla prestazione inviando all'Inps la richiesta dei voucher che dovrà contenere l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, le date di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa, il luogo della prestazione e il numero di buoni presunti per ogni lavoratore. Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni, l'Inps asserisce nella circolare che il committente assolve contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all'Inail (cui l'Inps riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa) ed intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

**Committente - Versamento corrispettivo dei voucher (ad Inps)** - Prima dell'inizio della prestazione, il committente deve provvedere al versamento all'Inps del valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati, tramite modello F24 (indicando nella sezione Inps del modello il codice sede e il codice fiscale, la causale Lacc appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione) oppure tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a «Inps dg lavoro occasionale acc»; tramite pagamento *on line* attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, o tramite addebito su c.c.p. Bpiol/Bpol o su Postepay o carta di credito Visa-Mastercard.

Gli accrediti ai lavoratori sono possibili, a detta dell'Istituto, soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'Inps degli importi versati con F24, il che avviene secondo l'Inps circa 10 giorni lavorativi successivamente all'effettuazione del pagamento;

**Committente - Rendiconto voucher utilizzati e pagamento prestatore** - Il committente, al termine della prestazione, deve dichiarare l'entità della prestazione svolta, confermando o eventualmente variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di ogni prestatore. Il sistema centrale dell'Istituto verifica in via preliminare la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso. L'Inps ha previsto un sistema di segnalazione al prestatore (via e-mail e/o sms o a mezzo posta) che comunica i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato). L'Istituto invia al committente (o alla sua associazione di categoria) un rendiconto per posta, nel caso in cui

## Commercio turismo e servizi - Modalità operative utilizzo voucher o buoni lavoro

### Procedura telematica

### Procedura cartacea

#### Lavoratore

L'accreditamento anagrafico può avvenire tramite:

- *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi OnLine per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella *home page* del sito;
- presso le sedi Inps; presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell' art. 1 lett. g) del Dlgs n. 297/2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione.

Successivamente all'avvenuto accreditamento anagrafico Poste Italiane invia al prestatore/lavoratore la **carta magnetica (Inps Card)**, con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite; la carta ricaricabile e con funzioni di bancomat ed informativo

Il lavoratore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

#### Committente

L'accreditamento può avvenire tramite:

- *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi Arca dell'Inps;
- via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi OnLine per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi Inps e già provvisti di Pin;
- presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi Inps);
- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

Al termine della registrazione sarà possibile ricorrere alla prestazione inviando quindi all'Inps la richiesta dei voucher (con anagrafica di ogni prestatore con il relativo codice fiscale, le date di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa, il luogo della prestazione e il numero di buoni presunti per ogni lavoratore).

Al termine della prestazione deve dichiarare l'entità della prestazione svolta confermando o eventualmente variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di ogni prestatore

Il ritiro dei buoni (valore nominale di 10 euro, in carnet da 5 buoni) può avvenire presso:

- le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato a «Inps dg lavoro occasionale acc».
- tramite le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'Istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.

Il rimborso dei buoni non utilizzati avviene esclusivamente presso le Sedi provinciali Inps, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

Prima dell'inizio delle attività lavorative, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'Inail. Prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa, devono provvedere ad intestarli.

la rendicontazione sia stata effettuata tramite *contact center*; risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

**Accredito contributivo per i prestatori** - L'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori-lavoratori rappresenta il termine del flusso procedurale; ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-Mens. Tale contribuzione sarà identificata dal codice rapporto «16», di nuova istituzione, relativo alle «prestazioni occasionali di tipo accessorio».

### Modalità Cartacea

**Voucher cartacei** - L'Istituto conferma anche per il commercio la possibilità di l'utilizzo di un siste-

ma di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono «voucher» cartaceo di 10 euro ovvero un buono «multiplo» di 50 euro. La stampa dei voucher avviene in modalità protetta contro le falsificazioni e ogni buono risulta contraddistinto da un numero identificativo univoco.

**Committente - acquisto voucher** - I committenti interessati all'utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni e/o i carnet presso le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad «Inps dg lavoro occasionale acc». Il ritiro dei buoni è possibile anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'Istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni. Il rimborso dei buoni cartacei acquistati dai

datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali Inps, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

**Committente - Comunicazione preventiva (inizio attività)** - I committenti, prima di iniziare le attività, devono effettuare comunicazione preventiva verso l'Inail attraverso il *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164; numero di fax gratuito Inail 800.657657), indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo dove si svolgerà la prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

**Committente - Intestazione buoni** - Il committente provvede, prima della consegna ai lavoratori, ad intestare i buoni, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario e la data della relativa prestazione, convalidando infine il buono con la propria firma.

**Prestatore - Riscossione buono** - Il prestatore si reca presso qualsiasi ufficio postale per riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti (previa propria convalida e firma).

**Pagamento Buoni** - Poste Italiane, che, ribadiamo nuovamente, effettua il pagamento al prestatore, notifica ad Inps attraverso un flusso informativo telematico, i dati identificativi presenti su ciascun buono.

**Termine del processo - (Accredito contributivo)** - Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori-lavoratori, mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi

della Gestione separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-Mens. Anche qui, come per la modalità telematica, la contribuzione sarà identificata dal codice rapporto «16», di nuova istituzione, relativo alle «prestazioni occasionali di tipo accessorio».

**Nota interna Inps** - L'Istituto tiene a precisare che la procedura con voucher cartaceo comporta un maggiore impegno ed attenzione da parte delle sedi provinciali, le quali dovranno distribuire ai datori di lavoro che ne faranno richiesta - direttamente o per il tramite delle loro associazioni rappresentative - i buoni cartacei, previa verifica dell'avvenuto pagamento del loro corrispettivo.

Tale verifica consisterà nel controllo della ricevuta di versamento sul c.c.p. 89778229 intestato ad «Inps dg lavoro occasionale acc», che dovrà essere esibita dal richiedente i buoni e che verrà fotocopiata e poi annullata con l'apposizione di un timbro della sede Inps. Ricorda l'istituto, inoltre, che all'atto della consegna di buoni, le sedi dovranno altresì annotare in procedura informatica i dati del richiedente (cognome, nome e/o eventuale ragione sociale, codice fiscale) e gli identificativi dei buoni consegnati, nonché gli estremi del relativo versamento in c.c.p.

#### **Giacenze «Buoni» (utilizzati in agricoltura)**

l'Istituto precisa, a margine della circolare, che le Sedi potranno utilizzare anche le giacenze dei buoni già forniti per il lavoro occasionale in agricoltura anche se questi indicano la scadenza al 31.12.2008 o abbiano comunque riferimenti all'applicazione nel settore agricolo; questi buoni, conferma l'istituto, possono essere utilizzati anche per pagamenti da effettuare presso gli Uffici Postali.

## *Il testo della circolare*

### **1. Premessa**

L'art. 22 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73 del Dlgs n. 276/2003 (all. 1), ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l'utilizzo. Viene abrogato, in particolare, l'art. 71 del Dlgs n. 276/2003 che ne limitava l'utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro

### **Inps - Circolare 1° dicembre 2008, n. 104**

**Oggetto:** Articolo 22 del Dl n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i cd. *voucher* o buoni lavoro, nel settore del commercio, del turismo e dei servizi e nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi

(giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati).

Alla luce della piena ed immediata vigenza della nuova disciplina normativa, considerato l'esito positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura in occasione delle vendemmie (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 - all. 2), la sua operatività è stata estesa, con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (all. 3), oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall'art.

22 del Dl n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

In attesa di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per avviare la piena messa a regime dell'istituto, così come recentemente modificato dalla ricordata legge 6 agosto n. 133/2008, in tutti i settori e per le attività/tipologie previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la presente circolare si intende dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, peraltro con un regime di applicabilità solo parziale per le imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).

La presente circolare propone - con l'eccezione delle imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) - le stesse modalità operative già definite nelle circolari 81 del 31 luglio 2008 e 94 del 27 ottobre 2008, riproponendo sia l'utilizzo del cd. «voucher telematico» sia quello del buono cartaceo da 10 euro e del buono «multiplo» da 50 euro.

Il voucher da 10 euro ed il buono «multiplo» da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l'esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono «multiplo» da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

## **2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, nel turismo e nei servizi**

Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi si ricorda, in primo luogo, che l'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., limitatamente appunto al commercio, al turismo e ai servizi.

Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli oramai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei «periodi di vacanza» si richiama quanto già precisato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s'intende:

a) per «vacanze natalizie» il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) per «vacanze pasquali» il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) per «vacanze estive» i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Con specifico riferimento, invece, alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., si precisa che, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l'impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema dei buoni per qualunque tipologia di attività o prestazione, anche di quelle espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti ovviamente fissati dalla legge dei 10mila euro all'anno e secondo il regime contributivo ordinario come precisato dal comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tuttavia, là dove l'impresa familiare non intenda operare nell'ambito generale dell'articolo 70, comma 1, lettera g), bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere di cui al comma 1 dell'articolo 70, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10mila euro annui stabilito al comma 3 dell'articolo 70.

Quanto al regime contributivo, infatti, il comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone l'applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l'ampia e generica ipotesi di cui all'articolo 70, comma 1, lett. g), ma non quando l'impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere dell'articolo 70, comma 1.

Pertanto, e in via esemplificativa, se l'impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Allo stesso modo, per i giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, sarà possibile prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia (anche a carattere non familiare) e in ogni settore produttivo, ivi compreso il commercio, il turismo e i servizi. Anche in questo caso, rientrando nel campo di applicazione della lettera e), e non della lettera g), alla impresa familiare che utilizzi giovani studenti con il sistema dei buoni lavoro troverà applicazione il regime agevolato con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In definitiva, il comma 1, lettera g), dell'articolo 70 ha la funzione di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre imprese e alla

sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente e tassativamente indicate nelle altre lettere dello stesso articolo 70.

Peraltro, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera *g*) dell'articolo 70, stante la specificità della disciplina prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in questa prima fase di attuazione, non saranno operativi i buoni lavoro a regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare fattispecie si fa riserva di fornire, entro gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative. Di conseguenza, fino all'emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia di impresa familiare rimane sospesa la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall'art. 70 nelle lettere *b*), *d*), *e*), *h*). In tali casi, anche le imprese familiari potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.

### 3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, nel turismo e nei servizi

Per l'operatività del sistema dei buoni lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, secondo il campo di applicazione precisato al paragrafo che precede, si ricorda ora che l'Istituto, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

*a*) un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (**cd. voucher telematico**). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica - tipo «bancomat» - per l'accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all'utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi;

*b*) un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale, descritto ai successivi punti 6 e 7, è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore/lavoratore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accredito che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali potrà utilizzare, a sua discrezione:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it);
- Sedi Inps;

- Centri per l'Impiego (Cpi);

- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'Inail, da effettuarsi **prima dell'inizio della prestazione**, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'Inail sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'Inail mette a disposizione il fax n. 800.657657.

### 4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

Per il prestatore/lavoratore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a **5.000 euro da parte di ciascun singolo committente**.

Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è **esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato** (Dlgs n. 276/2003, art. 72, comma 3).

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

Quanto alla impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività/tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell'ambito della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 70 ovvero nell'ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

### 5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a **10 euro**, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono «multiplo», del valore di **50 euro** equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (convenzionalmente stabilita dall'art 72, comma 4 della Dlgs n. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell'aliquota del **13%**), di quella in favore dell'Inail (**7%**) e di una quota pari al **5%** per la gestione del servizio. *Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono «multiplo» da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.*

Se tuttavia la prestazione è attivata da imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c., ai sensi della lettera *g*), comma 1, dell'articolo 70, allora il regime contributivo e assicurativo sarà quello ordinario, così come dispone espressamente il comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e per la cui

applicazione si forniranno, come già detto, specifiche istruzioni operative.

In sostanza ogni buono-Voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell'Inail che il contributo Inps, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d'ufficio dall'Istituto. Giova ripetere che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

## 6.A. Procedura con «voucher telematico»

### 6A.1 Accredimento anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del Dl n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l'ingresso al sistema Inps, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

- tramite *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164);

- via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella «home page» del sito (in tal caso, anche se con l'assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l'iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell'identità del richiedente da parte del *contact center*);

- presso le sedi Inps;

- presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell'art. 1 lett. g) del Dlgs n. 297/2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell'Inps a nome del prestatore.

A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/lavoratore:

- la carta magnetica (*Inps Card*), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all'Inps); la carta, utilizzabile come *borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat*, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;

- del materiale informativo;

- dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta magnetica (*Inps Card*) da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale.

Come già indicato quest'ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la *Inps Card*, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

### 6A.2. Registrazione committenti

I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del Dl n.

112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - utilizzando la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

- tramite *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi Arca dell'Inps;

- via Internet, collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi Inps e già provvisti di Pin;

- presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi Inps);

- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del Ccnl di settore.

Il *contact center* o le sedi provvedono all'occorrenza al rilascio del Pin secondo le consuete regole.

### 6A.3. Richiesta dei voucher da parte del committente

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'Inps la richiesta dei *voucher*, che dovrà contenere:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;

- le date di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;

- il luogo dove si svolgerà la prestazione;

- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

- **comunicazione preventiva all'Inail** (cui l'Inps *riverterà* tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa);

- **intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.**

Tuttavia, come riportato in premessa, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'Inail con le modalità di cui al successivo punto 6.B3.

### 6A.4. Versamento all'Inps del corrispettivo dei voucher

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti - prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle modalità che di seguito si indicano:

- tramite modello F24 indicando - nella sezione Inps del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale Lacc appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento - possibile solo per l'acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'Inps degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento;

- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps Dg lavoro occasionale acc.;

- tramite pagamento on line attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione **Servizi OnLine - per il cittadino** - **Lavoro Occasionale Accessorio** tramite addebito su cc postale Bpiol/Bpol o su Postepay o carta di credito Visa-Mastercard.

### **6A.5. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore**

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6A.3), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso;

in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente:

- nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della Inps Card),

- nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare:

al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);

al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:

- inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;

- risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

### **6A.6. Accredito contributivo**

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori-lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-Mens. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto «16», di nuova istituzione, relativo alle «prestazioni occasionali di tipo accessorio».

### **6.B. Procedura con voucher cartaceo**

In aggiunta al buono telematico descritto al paragrafo 6A, può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo acces-

sorio attraverso un buono «voucher» cartaceo di 10 euro ovvero un buono «multiplo» di 50 euro.

Di seguito si descrive il flusso semplificato che regola tale sistema di pagamento.

#### **6B.1 Buoni cartacei**

L'Istituto curerà la stampa (in modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente. Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

#### **6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente**

Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all'utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps Dg lavoro occasionale acc.

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'Istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.

L'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali Inps, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

#### **6B.3 Comunicazione preventiva a cura del committente**

Prima dell'inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'Inail, attraverso

il *contact center* Inps/Inail (numero gratuito 803.164);

il numero di fax gratuito Inail 800.657657, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali;

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;

- il luogo dove si svolgerà la prestazione;

- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'Inail.

#### **6B.4 Intestazione dei buoni utilizzati**

Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa - deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

#### **6B.5 Riscossione del buono da parte del prestatore**

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

## 6B.6 Rendicontazione ad Inps del pagamento dei buoni

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad Inps attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

## 6B.7 Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori-lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-Mens. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto «16», di nuova istituzione, relativo alle «prestazioni occasionali di tipo accessorio».

Come è noto, a seguito dell'emanazione del Dm 12.3.2008 in occasione della vendemmia 2008 è stata attuata la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio<sup>(1)</sup>.

In particolare, nella prima fase di sperimentazione, il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio era previsto per le sole attività agricole di carattere stagionale, svolte da pensionati e da studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un corso di studi presso università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitato al settore delle vendemmie e fino al 31.12.2008. Successivamente, visto il successo della sperimentazione, per effetto del Dl 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133<sup>(2)</sup>, il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio è stato esteso:

- a tutte le attività agricole di carattere stagionale, per i pensionati e gli studenti;

- alla generalità dei lavoratori, per tutte le attività agricole stagionali svolte in favore di aziende agricole in regime di esonero Iva, aventi cioè un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro.

Tale fattispecie di lavoro è retribuita tramite buoni lavoro, cosiddetti **voucher**, del valore di 10 euro/ora<sup>(3)</sup>. Per quanto riguarda le prestazioni, in caso di infortunio o malattia professionale, rinviando alle previsioni di cui agli artt. 6 e 7, Dm 12.3.2008, si rappresenta che:

a) sono tutelati tutti i casi di infortunio e malattia professionale;

b) l'obbligo di trasmissione della denuncia di infortunio ricade sul datore di lavoro/committente, nei termini e con le modalità di cui all'art. 53 Tu e il lavoratore è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 52 Tu;

c) il datore di lavoro/committente è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro alle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 Tu;

d) le prestazioni erogate sono quelle previste dall'art. 66 Tu e dall'art. 13, Dlgs 23.2.2000, n. 38;

e) ai fini della determinazione della misura delle prestazioni economiche, la retribuzione da prendere a base è quella pari al minimale di rendita di cui al comma 3 dell'art. 116 Tu, attualmente pari a **13.899,90** euro;

## 7. Adempimenti delle Sedi periferiche

Omissis

## 8. Aspetti contabili

Omissis

## 9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura

Per quanto previsto dalla presente circolare le Sedi potranno utilizzare anche le giacenze dei buoni già fornite per il lavoro occasionale in agricoltura, indipendentemente dal fatto che questi rechino la scadenza al 31.12.2008 o riferimenti all'applicazione nel settore dell'agricoltura. Tali buoni sono validi anche per il pagamento presso gli Uffici Postali.

**ALLEGATI**

Omissis

### Inail - Nota 2.12.2008, prot. n. 10458

**Oggetto:** Lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura

quest'ultima, divisa per 300, costituirà l'imponibile giornaliero per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea pari a **46,33** euro. Al fine di una corretta istruttoria

delle pratiche e di una migliore comprensione del fenomeno infortunistico e tencopatico relativo al lavoro occasionale di tipo accessorio, si raccomanda agli operatori di sede la massima attenzione nell'individuazione di tale particolare figura di lavoratori. In particolare, nel caso di denuncia di infortunio agricolo, qualora dalla stessa (v. ad esempio i campi relativi a «professione o mestiere» del lavoratore, se trattasi di «azienda agricola»), i «dati retributivi») non fosse desumibile la tipologia di lavoratore, gli operatori dovranno attivarsi contattando il datore di lavoro o l'infortunato. Una volta accertata la ricorrenza della fattispecie, si procederà attribuendo la nuova codifica relativa alla qualifica assicurativa **«prestatore di lavoro occasionale di tipo accessorio»**, come da precedente nota del 6 agosto u.s., e inserendo la base retributiva di cui al punto e). A tal proposito, si evidenzia che da un controllo a campione effettuato sui casi codificati con detta qualifica assicurativa, è emerso un utilizzo improprio della stessa, anche per lavoratori non rientranti nella fattispecie in oggetto, con conseguente alterazione dei dati in archivio necessari, peraltro, alla lettura del fenomeno. Si richiamano, pertanto, codeste Strutture a utilizzare il codice di cui sopra **unicamente per queste tipologie di lavoratori**. Inoltre, si invia in allegato l'elenco dei casi per i quali le Sedi dovranno tempestivamente effettuare le opportune verifiche sulla qualifica assicurativa e procedere alle modifiche necessarie per i casi di rispettiva competenza; nel contempo dovrà, altresì, essere controllata la correttezza delle retribuzioni inserite. Infine, le Direzioni regionali dovranno relazionare alla scrivente, entro il mese di dicembre, in merito alle risultanze delle suddette verifiche.

### Note:

(1) V. anche circ. Inps n. 81 del 31 luglio 2008.

(2) V. anche circ. Inps n. 94/2008.

(3) V. in merito anche le note della Dc Rischi del 27 marzo e 4 agosto 2008.